



CITTA' DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE

DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE-SUAP-PROTEZIONE CIVILE



COMUNE DI GALATINA

Provincia di Lecce

Prot. 20120044772 del 18-12-2012
Uff. carico SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRO

P



Cat 8

Class 7

Ordinanza n.

28

OGGETTO: UTILIZZO DI ANIMALI APPARTENENTI A SPECIE SELVATICHE ED ESOTICHE IN SPETTACOLI E ALTRI INTRATTENIMENTI.

IL SINDACO

Premesso:

- che nel territorio del Comune di Galatina ogni anno pervengono agli uffici competenti richieste di autorizzazione allo svolgimento di spettacoli circensi attraverso attendamento e impiego di animali di varie razze e tipologie
- che in relazione a quanto sopra è necessario in conformità a quanto previsto dalle normative locali, nazionali, comunitarie tutelare le specie animali in conformità ai principi etici e morali dalle stesse normative sanciti;

Tenuto conto:

- che è necessario ed indispensabile disciplinare e regolamentare gli spettacoli circensi attraverso attendamento e impiego di animali di varie razze e tipologie al fine di rispettare principi etici e morali delle normative locali, nazionali e comunitarie

Visti:

- la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 27/01/1978 a Bruxelles su iniziativa dell'UNESCO, la quale all'Art. 4 cita: "ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi; ogni privazione di libertà anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto", e all'art. 10 "nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo; le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale";
- il D.M. del 31.12.1979 "Convenzione di Washington sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione", ratificata dalla L. n° 874 del 19.12.1975;
- la L. n° 503 del 5.5.1981 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa del 19.9.1979;
- il Regolamento (CE) n. 01/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n. 1255/97;
- l'art. 1 del R.D. n° 611 del 12.06.1913 sulla protezione degli animali;
- il T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. n° 1265 del 27.7.1934;
- il D.P.R. n° 320 del 8.2.1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- la Legge 18 Marzo 1968, N. 337 – "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante";
- l'art. 3 del D.P.R. 31.3.79 che attribuisce ai comuni funzione di vigilanza sull'osservazione di Leggi e regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;
- la circolare del Ministro della Sanità n° 29 del 5.11.90 "Animali selvatici ed esotici in cattività" – Vigilanza Veterinaria Permanente;
- la L. 150 del 7.2.1992 che disciplina i reati relativi all'applicazione della Convenzione di Washington, come modificata dal D.L. n° 2 del 12.1.93, coordinato con legge di conversione n° 59 del 13.3.93;
- il D.M. 19.4.1996 recante l'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, di cui è proibita la detenzione;

- la L. 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale";
- le "Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti" del 10 maggio 2000 emanate dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare che aveva tra le finalità e gli obiettivi:
 - indicare specifici criteri di detenzione di tali esemplari da parte di quelle strutture, come circhi e mostre viaggianti, che per la loro natura erratica presentano strutture di contenimento degli esemplari ospitati differenti da quelle di qualsiasi altra struttura fissa;
- le "Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti", come aggiornate dalla Commissione Scientifica CITES in data 19 aprile 2006, emanate con il fine di:
 - fornire indicazioni aggiuntive ai criteri già elaborati, al fine di chiarire aspetti controversi o incompleti e di integrare le precedenti linee guida, estendendone l'ambito di applicazione anche ad altre specie animali;
 - proporre un protocollo operativo alle amministrazioni locali da adottare per il rilascio delle autorizzazioni all'attendamento dell'attività circense presso i Comuni Italiani;
- la Legge n° 189 del 20.07.2004 – "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impegno degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" – che punisce chiunque maltratti gli animali contravvenendo alle loro caratteristiche etologiche
- l'art. 50 del D.Lgs. n.267/2000 Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali che conferiscono le competenze del provvedimento al Sindaco;

Considerato:

- che nella legislazione sopracitata e soprattutto nelle Linee Guida emanate dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente, viene sottolineato che, nei confronti di alcune specie animali in particolare, il modello di gestione risulta incompatibile con la detenzione al seguito degli spettacoli itineranti;

Preso atto:

- che la stessa Commissione Scientifica CITES, in data 20 Gennaio 2006, ha stabilito che le barriere elettrificate, pur essendo un sistema largamente usato per recintare spazi esterni destinati ad ospitare gli animali dei circhi come mezzo per il contenimento degli animali pericolosi, non possano essere considerate sufficienti a garantire l'incolumità pubblica intesa come contatto con il personale addetto ed in seconda istanza come contatto esterno in caso di fuga degli animali dalle aree autorizzate, in particolar modo per gli esemplari di grande taglia e potenzialmente pericolosi;
- dell'evidente mancanza di normative specifiche che definiscano protocolli operativi finalizzati al controllo delle malattie infettive e diffusive che possono interessare i rettili, a differenza di altre classi di animali;

Verificato:

- che per le specie esotiche non elencate nelle "Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti" non sono previsti requisiti minimi per una corretta detenzione;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. E' fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, e recependo le raccomandazioni della Commissione Scientifica CITES in merito alla detenzione di specie il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile ed in particolare: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci, è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi e alle mostre zoologiche itineranti aventi al seguito animali appartenenti alle seguenti specie – nel rispetto dei requisiti strutturali sotto indicati:
 - a. Zebra, Camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca, lama): ricoveri di 12 mq per ogni individuo, forniti di lettiera in paglia e di oggetti per stimolare l'interesse degli animali. Per la zebra almeno 12 gradi centigradi di temperatura ambiente. Spazio esterno di 150 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 25 mq per capo in più. Possibilità di separazione in casi di incompatibilità di specie o di sesso (ad esempio per i maschi adulti). Gli animali non

devono essere legati a pali. Se lo spazio esterno è unico deve esserne garantito l'utilizzo a ogni esemplare per almeno 8 ore al giorno. Possibilità di accesso ad area protetta dal vento e dalle intemperie.

- b. Bisonti, Bufali ed altri bovidi: ricoveri di 25 mq per animale. Spazio esterno di 250 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 50 mq per capo in più. Gli animali non devono essere legati a pali.
- c. Struzzo e altri ratiti: recinti di almeno 250 mq fino a 3 capi, ampliati di 50 mq per capo in più. Possibilità di accesso a tettoia o stalla di 6 mq per un capo, di 12 da 2 capi in su.
3. Fatti salvi i divieti è fatto comunque obbligo ai circhi attendati sul territorio del Comune di Galatina con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di:
 - a. Assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;
 - b. Disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi dell'articolo 6 della Legge 150/1992;
 - c. Assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;
 - d. Non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore;
 - e. Non utilizzare il fuoco negli spettacoli con animali;
 - f. Non utilizzare gli animali prelevati in natura;
 - g. L'attendamento è vietato in ogni caso qualora gli spazi a disposizione degli animali non corrispondano alle misure minime richieste e/o non siano conformi alle richieste di legge e della presente ordinanza.
4. In deroga al divieto di cui al precedente Art. 1 è consentita l'esposizione degli animali di cui all'Art. 2 a condizione che gli animali siano esposti esclusivamente all'interno delle strutture e dei ricoveri loro destinati, ed assicurando l'impossibilità di contatto fisico diretto fra pubblico ed animali, garantendo in ogni momento la presenza di una adeguata distanza di sicurezza;
5. Le domande di autorizzazione allo svolgimento dello spettacolo, redatte su carta legale, devono essere presentate entro il 31 Dicembre dell'anno in corso per l'attività da svolgere nell'anno successivo;
6. Il periodo di installazione dei circhi equestri è quello compreso tra il 1 Novembre ed il 10 Gennaio di ogni anno, non verrà rilasciata più di una concessione all'anno per richiedente;
7. Nelle domande dovranno essere specificati:
 - a. il cognome e nome del richiedente, titolare della licenza d'esercizio;
 - b. la precisa denominazione del complesso che si intende impiantare;
 - c. la residenza o sede legale, il numero di codice fiscale o partita IVA del titolare della licenza;
 - d. le dimensioni del tendone, degli ingressi coperti, della biglietteria, delle gabbie, delle scuderie e di ogni altro ingombro;
 - e. dimensioni dell'area occupata delle carovane abitative e dei carriaggi per i quali si richiede l'autorizzazione alla sosta;
 - f. il periodo richiesto per lo svolgimento dell'attività con la precisazione della data di inizio e fine rappresentazioni
8. Alla domanda dovrà essere sempre allegata:
 - a. fotocopia autenticata della licenza d'esercizio;
 - b. fotocopia autenticata dell'idoneità alla detenzione degli animali ed elenco degli animali autorizzati, integrato da autodichiarazione, in caso di variazioni rispetto all'autorizzazione;
 - c. fotografia a colori dello chapiteux che si intende installare;
 - d. autodichiarazione attestante il diametro dello chapiteux, il numero dei posti a sedere ed il numero del personale impiegato nell'anno precedente e per il quale sono stati versati i relativi contributi.
9. L'autorizzazione all'installazione del complesso circense è subordinata all'osservanza della seguente condizione, che dovrà essere soddisfatta almeno 20 giorni prima dell'effettiva occupazione:
 - a. aver stipulato fideiussione bancaria o assicurativa da Euro 3.000,00 a Euro 6.000,00 in relazione alla dimensione della struttura individuata secondo le norme in materia;
10. Contestualmente si dovrà trasmettere all'Ufficio Comunale competente:
 - a. dichiarazione attestata che nessun animale è stato prelevato in natura;



- b. dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l'assistenza veterinaria oppure dichiarare il nominativo del medico veterinario che assicura l'assistenza veterinaria;
 - c. planimetria con data e firma a cura di tecnico abilitato;
 - d. piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi;
 - e. copia dell'autorizzazione prefettizia ai sensi dell'art. 6 L.150/92 relativa agli animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
 - f. dichiarazione del legale rappresentante del circo che non ha ricevuto condanne o rinvii a giudizio per maltrattamento di animali;
 - g. copia della Polizza Assicurativa R.C. e relativa quietanza valida per il periodo d'insediamento.
11. Le domande prive della suesposta documentazione, incomplete dei dati richiesti, inviate e/o integrate oltre i termini fissati, non saranno ritenute valide e verranno respinte.
12. Non saranno prese in considerazione, e saranno pertanto da considerarsi respinte, le domande presentate al di fuori dei termini di cui al punto 5).
13. Le domande regolarmente pervenute formeranno un elenco in relazione alla data di presentazione, fatto salvo quanto disposto ai successivi articoli.
14. Detto elenco verrà stilato a cura del competente Ufficio Comunale entro il 1° Marzo dell'anno per il quale è richiesta la concessione e prontamente comunicato agli aventi diritto.

DISPONE

1. che le violazioni alla presente ordinanza comportano la cessazione immediata dell'attività e/o l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- In sede di sopralluogo preventivo, presso l'area circense, da parte degli organi competenti al rilascio del nulla osta all'autorizzazione, qualora si riscontrassero che le strutture di detenzione degli animali non fossero adeguate a quanto prescritto, nel caso in cui tali carenze non siano sanabili in tempi brevi con adeguate prescrizioni, non sarà rilasciato il suddetto nulla osta.
- Nel caso in cui una delle violazioni indicate dalla presente ordinanza sia accertata a carico di un circo una volta autorizzato, gli organi accertanti richiederanno al Comune, se i tempi lo consentono, la revoca dell'autorizzazione all'attività circense e nelle more della stessa procederanno alla ingiunzione della sospensione dell'attività circense in toto o limitatamente alla struttura inadeguata.
- Gli autori delle violazioni non potranno richiedere la concessione di attendamento per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di accertamento delle violazioni stesse;
2. che in caso di documentazione insufficiente o mancante può essere respinta la domanda di attendamento, previa richiesta di completamento da effettuare ai sensi dell'art. 6 della 241/90.
3. che per le dichiarazioni mendaci si seguirà la procedura di legge;
4. che fatte salve eventuali normative speciali e qualora il fatto non costituisca illecito penale, le violazioni alla presente ordinanza saranno accertate dal Servizio Veterinario ASL, dal Corpo di Polizia Municipale, dagli organi a ciò preposti per legge o regolamento;
5. l'Organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della L. 689/1981;

Chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio, per 15 giorni, e sul sito internet del Comune.

Lo stesso provvedimento, infine, sarà notificato per conoscenza, al Comando di P.S. alla Stazione dei Carabinieri e alla Direzione Polizia Municipale-Suap-Protezione Civile rispettivamente al Servizio II "Polizia Commerciale, Annona e Mercati" ed al Servizio III "Suap" di questo Comune, al Servizio Veterinario dell'Asl.

Dalla Residenza Municipale, lì 18.12.2012



IL SINDACO
(Dott. Cosimo Montagna)